

COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 – 2027.

SRA30 – BENESSERE ANIMALE.

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO. ANNUALITÀ 2026.**

Il presente avviso pubblico è attivato “sotto condizione” delle modifiche proposte al PSP da parte della Regione Umbria.

Articolo 1 Finalità e descrizione generale dell'intervento	4
Articolo 2 Definizioni	5
1. Azienda	5
2. Attività agricola	5
3. Azienda zootecnica	5
4. Agricoltore in attività	5
5. Unità Bestiame Adulto (UBA)	6
6. Banca Dati Nazionale (BDN)	6
7. Condizionalità	7
8. Fascicolo aziendale	7
9. Fascicolo di domanda	7
10. Sistema informativo della Verifica e Controllabilità degli Interventi (VeCI)	8
11. Aree rurali	8
Articolo 3 Beneficiari e criteri di ammissibilità	8
1. Beneficiari	8
2. Criteri di ammissibilità sostegno/pagamento	9
3. Elementi di dettaglio	9
4. Perdita dei criteri di ammissibilità	11
Articolo 4 Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive/oggettive e collegamento con altri interventi	11
1. Obblighi di condizionalità	11
2. Dichiarazioni e ulteriori assunzioni	11
3. Impegni	11
4. Decorrenza e durata degli impegni	13
5. Mantenimento delle consistenze dichiarate in domanda	14
6. Cause di forza maggiore	14
7. Collegamento con altri interventi (cumulabilità, compatibilità)	15
8. Clausola di revisione	15
Articolo 5 Intensità dell'aiuto	15
Articolo 6 DegrESSività degli importi	16
Articolo 7 Modalità e termini di presentazione delle domande	16
1. Presentazione domanda unificata – endoprocedimento CSR sostegno/pagamento ..	16
Articolo 8 Principi e criteri di selezione delle domande	17
Articolo 9 Procedimento amministrativo	17
1. Domande di sostegno/pagamento	18
2. Procedimento istruttorio	18

2.1 Istruttoria automatizzata	18
2.2 Istruttoria manuale.....	18
2.3 Modifiche alla domanda.....	19
2.4 Gestione procedimento amministrativo	19
Articolo 10 Controlli e sanzioni.....	21
Articolo 11 Ambito territoriale di intervento	22
Articolo 12 Dotazione finanziaria.....	22
Articolo 13 Disposizioni	22
Articolo 14 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	22
Articolo 15 Comunicazioni	24
Articolo 16 Chiarimenti e informazioni FAQ	24
Articolo 17 Ulteriori disposizioni	25

Articolo 1

Finalità e descrizione generale dell'intervento

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale, in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando (7) del Reg UE 2016/429). D’altro canto, attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento viene attuato attraverso l’adesione dell’allevatore al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>), introdotto nel 2018 dalla Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute italiano. L’adesione avviene attraverso i professionisti abilitati dalla normativa vigente, incaricati della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

I quesiti o “item” presenti all’interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.

Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.

Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliore rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa “distress”;

livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;

livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

Per poter aderire agli impegni dell'intervento, l'allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dai professionisti abilitati dalla normativa vigente:

- un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline);
- nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

Il presente avviso pubblico è attivato “sotto condizione” delle modifiche proposte al PSP da parte della Regione Umbria.

Articolo 2

Definizioni

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

2. Attività agricola

È considerata attività agricola la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

3. Azienda zootecnica

È classificata come “azienda zootecnica” quell'azienda che alleva bestiame bovino, ovicaprino, suino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio).

4. Agricoltore in attività

È considerato in attività l'agricoltore che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- agricoltore che nell'anno precedente a quello di domanda ha ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

- Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività.

- Iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

- Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

5. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili sono presi in considerazione solo gli allevamenti ricadenti esclusivamente nel territorio regionale.

Tabella 1: indici di conversione dei capi di bestiame in UBA

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

Fonte PSP 2023 - 2027

6. Banca Dati Nazionale (BDN)

Banca dati nazionale informatizzata dell'Anagrafe Zootechnica nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

7. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l’Umbria adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo oltreché alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l’Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall’inoservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, oltreché alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

8. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall’intervento.

Ogni richiedente l’aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l’obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, secondo le modalità e le regole definite dalla circolare AGEA Coordinamento n. 73919 del 25/09/2025 (*Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026.*) e s.m.i.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L’aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall’attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l’aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

9. Fascicolo di domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni

dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda.

10. Sistema informativo della Verifica e Controllabilità degli Interventi (VeCI)

Il VeCI è il sistema di controllo informatizzato degli impegni, criteri e obblighi (ICO) definiti dal bando. Ciascun ICO, a sua volta, è costituito da uno o più “elementi di controllo” (EC), necessari alla verifica delle infrazioni o alla valutazione delle riduzioni. Ogni elemento di controllo contiene la descrizione, dettagliata per passi successivi, delle modalità di controllo.

11. Aree rurali

In esito alla metodologia di aree rurali previste nel PSP nazionale ed in continuità con la precedente programmazione, gli interventi del CSR per l’Umbria sono attuati nelle aree rurali della regione definite come:

- Aree rurali intermedie: Km² 5.980,02;
- Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: Km² 2.476,02.

Pertanto tutto il territorio regionale è interessato dagli interventi del programma regionale.

Tuttavia, come nella passata programmazione sono esclusi come “aree rurali”, i centri urbani di Perugia e Terni restano esclusi, in base a un criterio demografico di densità abitativa (ab/km²) e destinazione urbanistica per le parti di seguito indicate:

- Centro urbano di PERUGIA, fogli catastali: 214 parte; 215 parte; 233 parte; 234 parte; 251 parte; 252 parte; 253 parte; 267 parte; 268 parte; 401; 402; 403.
- Centro urbano di TERNI, fogli catastali: 89 parte; da 106 a 112; 113 parte; 114 parte; da 115 a 118; 120; 121; 122 parte; 123; 124; 125 parte; 126; 127; 129; 131; 132 parte; 133 parte; da 134 a 137; 138 parte; 139 parte.

Le aree indicate come “parte” non escluse e pertanto eleggibili al sostegno saranno indicate nei relativi avvisi pubblici in relazione agli strumenti urbanistici adottati e alle diverse zonizzazioni individuate come spazio rurale e aree parchi territoriali.

Articolo 3

Beneficiari e criteri di ammissibilità

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell’intervento SRA30:

- gli agricoltori singoli o associati come definiti all’art. 2 comma 4 del presente avviso;
- enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

2. Criteri di ammissibilità sostegno/pagamento

I beneficiari di cui al comma precedente, devono possedere alla data di inizio impegni e per tutto il periodo vincolativo, i sottostanti requisiti generali di ammissibilità all'atto della presentazione della domanda di sostegno/pagamento:

- c) essere iscritto alla CCIAA;
- d) essere un agricoltore in attività;
- e) presentare la domanda per un numero minimo di capi par almeno a 3 UBA;
- f) essere in possesso dell'azienda e delle strutture (terreni e fabbricati) necessari al soddisfacimento degli impegni;
- g) essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo.

3. Elementi di dettaglio

Le stalle ammissibili al sostegno devono possedere il codice identificativo attribuito dai Servizi Veterinari registrato nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e i richiedenti devono mantenere aggiornati i registri di stalla ed il fascicolo presso la medesima Banca Dati in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto.

All'atto di presentazione della domanda, i richiedenti devono indicare il/i codice/i di stalla da assoggettare agli impegni previsti dal presente avviso e il dettaglio delle strutture coinvolte (terreni e fabbricati) nell'ambito del/i codice/i di stalla indicato/i; tali strutture dovranno essere in possesso del richiedente per tutta la durata degli impegni.

Il possesso dei terreni e delle strutture per i quali viene presentata la domanda è certificato sulla base di quanto emerge dall'Anagrafe delle Aziende Agricole costituita presso il Servizio Informativo Agricolo Nazionale. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo sono condizione indispensabile per poter accedere al sostegno. Le condizioni per l'accesso agli aiuti che danno luogo alla liquidazione devono essere mantenute per l'intero periodo di impegno.

Ai fini del presente avviso, il possesso/detenzione dei terreni e delle strutture da assoggettare agli impegni da parte dell'azienda, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno. Le superfici e le strutture devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno e devono garantire la disponibilità in fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento per l'intera annualità a cui si riferisce la stessa domanda (1° gennaio – 31 dicembre).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'intervento. Non è, pertanto, consentita ogni forma di compartecipazione nella conduzione, mentre, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere

presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, alla data di rilascio della domanda.

Devono inoltre essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In ogni caso, i contratti con scadenza successiva al rilascio della domanda (all'interno dell'anno di impegno) devono essere debitamente rinnovati ed inseriti nel fascicolo aziendale; il rinnovo deve garantire la copertura del residuo periodo annuale di impegno (almeno fino al 31 dicembre) dell'anno della domanda.

Ai fini dell'istruttoria di pagamento gli stessi dovranno poi essere registrati a norma di legge.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Il richiedente è tenuto a dimostrare la **detenzione esclusiva** dei capi oggetto del sostegno all'interno della BDN. Si precisa che non è sufficiente il possesso, ma è necessaria la detenzione dei capi per poter accedere agli aiuti. Il controllo della detenzione viene fatto all'interno della BDN, verificando che il richiedente risulti come operatore, e non solo come proprietario.

La disponibilità dei capi dichiarati in domanda viene controllata all'interno della BDN di ciascun richiedente alla data di inizio degli impegni (01/01/2026); in caso di mancata corrispondenza tra il numero dei capi dichiarati in domanda e il numero dei capi presenti in BDN, si applicano le regole di riduzione ed esclusione previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso di impegni riguardanti i suini, le UBA premiabili sono determinate prendendo a riferimento **esclusivamente le scrofe identificate singolarmente** ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda (01 gennaio 2026-31 dicembre 2026), comunque nei limiti della consistenza dichiarata al 31 marzo 2026 (censimento). Dalla quantificazione dei suini macellati vengono escluse le scrofe identificate singolarmente macellate nel corso dell'anno.

Le scrofe non identificate singolarmente sono elegibili a premio se macellate nell'arco dell'anno di impegno, al pari di un suino grasso con un coefficiente di conversione pari a 0,3 UBA. Pertanto, nella domanda di sostegno, dovranno essere indicate a premio come suino grasso.

4. Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi eventualmente erogati.

Articolo 4

Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive/oggettive e collegamento con altri interventi

1. Obblighi di condizionalità

L'intervento SRA30 remunerà gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente. Tali impegni vanno oltre quelli che obbligatoriamente il richiedente deve rispettare, così come previsto all'art. 70, comma 3 del Reg (UE) n. 2115/2021 e che vanno sotto il nome di "condizionalità" di cui all'all'art. 2 comma 7 del presente avviso. Inoltre, il beneficiario deve garantire il rispetto della condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

2. Dichiarazioni e ulteriori assunzioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dall'intervento SRA30 assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Inoltre, con la sottoscrizione della domanda, il richiedente fa proprie le sottostanti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;
- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione delle modifiche al PSP da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.

3. Impegni

Con l'adesione alla SRA30 il beneficiario si impegna ad aderire al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>).

L'adesione avviene attraverso i professionisti abilitati dalla normativa vigente, incaricati della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e all'indirizzo produttivo.

Le specie ammesse a sostegno sono:

- Bovini e bisonti da carne
- Bovini da latte
- Bufalini da latte
- Caprini da latte
- Caprini da carne
- Ovini da latte
- Ovini da carne
- Suini.

Per ogni specie deve essere compilata la check list di riferimento, che varia a seconda della modalità di allevamento, presente all'interno del sistema Classyfarm; gli abbinamenti tra la check list e la specie ammessa a sostegno sono riportati di seguito:

- Bovini da carne: BOVINI IN LINEA VACCA VITELLO
- Bovini da carne: BOVINI DA CARNE
- Bovini da latte: BOVINI DA LATTE STABULAZIONE FISSA
- Bovini da latte BOVINI DA LATTE STABULAZIONE LIBERA
- Bufalini da latte: BUFALE DA LATTE
- Caprini da latte: CAPRA DA LATTE
- Caprini da carne: OVICAPRINI DA CARNE
- Ovini da latte: PECORA DA LATTE
- Ovini da carne: OVICAPRINI DA CARNE
- Suini: SUINI RIPRODUTTORI
- Suini: SUINO DA INGRASSO E SVEZZAMENTO
- Suini: SUINO DA INGRASSO ALLEVATO ALL'APERTO

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

Per poter aderire agli impegni dell'intervento, l'allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dai professionisti abilitati dalla normativa vigente:

- un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline);
- nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

L'adesione a Classyfarm (intendendo sia l'accesso dell'allevatore che la visita e il caricamento a sistema della relativa check list) deve avvenire entro il 31 marzo 2026, dimostrando il rispetto degli impegni a partire dal 1° gennaio 2026. In presenza di più check list di ingresso caricate a sistema entro la data di scadenza, sarà ritenuta valida l'ultima.

Il premio viene corrisposto a seguito del raggiungimento di un punteggio di sintesi in Classyfarm variabile in funzione del punteggio di ingresso, che deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto di seguito riportato:

Fascia di punteggio check list di ingresso	Obiettivo minimo check list finale per pagamento
> 60 e < 70	raggiungimento di 70 punti
≥ 70 e < 80	+ 4 punti
≥ 80 e < 90	+ 3 punti
≥ 90 e < 98	+ 2 punti
≥ 98	raggiungimento di 100 punti
100	mantenimento di 100 punti

Al fine di incentivare un processo virtuoso sempre maggiore, nel caso in cui l'azienda abbia già aderito alla SRA30 sia risultata ammissibile al pagamento nell'annualità precedente rispetto a quella di sottoscrizione dell'impegno, il valore del punteggio di ingresso derivante dalla check list Classyfarm non può essere inferiore a quello dichiarato al termine della precedente annualità di impegno.

La valutazione del miglioramento deve essere effettuata attraverso la compilazione di una check list con data visita e data caricamento a sistema comprese tra l'1/10/2026 e il 31/01/2027. In presenza di più check list di uscita caricate a sistema entro la data di scadenza, sarà ritenuta valida l'ultima.

Si chiarisce che le check list di ingresso e di uscita dovranno essere della medesima tipologia (es. check list di ingresso "bovini da carne", check list di uscita "bovini da carne").

4. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 1° gennaio 2026 e terminano il 31 dicembre 2026; le condizioni e gli impegni che hanno dato diritto al pagamento devono essere mantenuti per tutta la durata dell'impegno (un anno) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

Pertanto l'agricoltore, con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino alla conclusione dell'anno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

5. Mantenimento delle consistenze dichiarate in domanda

Il beneficiario si impegna a mantenere il numero dei capi dichiarati in domanda per tutto il periodo di impegno. Tale requisito viene verificato attraverso la BDN, controllando il numero dei capi presenti in allevamento (consistenza media) dalla data di inizio impegni (01/01/2026) fino alla data di esecuzione del controllo o, se successivo al 31/12/2026, di fine impegno (31/12/2026). Non sono ammesse variazioni in aumento e in diminuzione delle consistenze dichiarate in domande.

6. Cause di forza maggiore

Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto alla domanda solo in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per gli animali che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di decesso, gli impegni sono considerati assolti se prima del verificarsi della causa di forza maggiore è stata compilata e caricata a sistema una check list di uscita che **dimostrì il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento**.

In caso contrario, qualora l'erede voglia beneficiare del pagamento, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal *de cuius* in termini di:

- conduzione dei capi, delle strutture e delle superfici impegnate senza soluzione di continuità;
- aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno/pagamento in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia delle Entrate per attività agricola;

- aderire contestualmente al sistema di certificazione Classyfarm entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione;
- produrre una congrua check list di uscita entro i termini, coerentemente con quanto riportato all'art. 4 del presente avviso.

L'erede è tenuto al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'erede, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio "Servizio Agricoltura Sostenibile, zootechnia, imprenditoria giovanile e femminile".

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Servizio Agricoltura Sostenibile, zootechnia, imprenditoria giovanile e femminile" entro i termini di chiusura del procedimento amministrativo.

7. Collegamento con altri interventi (cumulabilità, compatibilità)

Cumulabilità: l'intervento SRA30 può essere cumulato con l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. In particolare, è possibile inserire a premio i medesimi capi sia per la SRA14 che per la SRA30.

8. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 5 **Intensità dell'aiuto**

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici; gli importi corrisposti alle diverse specie animali sono riportati nella tabella seguente ed espressi in €/UBA.

Tabella 2: Premi per tipologia di allevamento

Specie	Premio €/UBA
Bovini e bisonti da carne	270,00 €
Bovini da latte	220,00 €
Bufalini da latte	240,00 €
Caprini	136,00 €
Ovini	136,00 €
Suini	155,00 €

Articolo 6 **Degressività degli importi**

Al fine di considerare le economie di scala generate dall'adesione agli impegni del presente intervento nel caso di medi e grandi allevamenti, viene prevista la d regressività dei pagamenti erogati al beneficiario in base seguente schema:

- fino a 10.000,00 euro/anno: 100% dei pagamenti erogati;
- oltre 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro/anno: 80% dei pagamenti erogati sulla quota eccedente il precedente scaglione;
- oltre 15.000,00 e fino a 50.000,00 euro/anno: 60% dei pagamenti erogati sulla quota eccedente il precedente scaglione;
- oltre 50.000,00 euro/anno: 10% dei pagamenti erogati sulla quota eccedente il precedente scaglione.

Articolo 7 **Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Presentazione domanda unificata – endoprocedimento CSR sostegno/pagamento

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti dovranno essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione del presente avviso (fatto salvo quanto specificato nel precedente capoverso) e non oltre la data del 15 maggio 2026, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'OP. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno a valere sulla SRA30. Ogni singola azienda con un'unica domanda può accedere a più tipologie di intervento previste dalla misura.

La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

In ogni caso la domanda sostegno/pagamento oggetto di modifica o ritiro ai sensi dell'art. dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 è ammissibile se presentata entro i termini stabiliti dall'OP AGEA.

Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.

Articolo 8

Principi e criteri di selezione delle domande

Sulla base dei principi di selezione definiti nella scheda dell'intervento SRA30 del CSR, approvati con D.G.R. 820 del 02/08/2023, si elencano nella tabella sottostante i criteri di selezione previsti per l'intervento SRA30.

Principi di selezione	Criteri / Sotto-criteri	Parametri / indicatori	Punti
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi MAX 25 punti	Prioritizzazione base localizzazione dell'azienda	Zone con vincoli naturali e/o Aree Natura 2000	Superficie aziendale (SAU) ricadente in prevalenza (>50%) in zone con vincoli naturali (montane e non) e/o Natura 2000 25 pt
Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP MAX 25 punti	Aziende aderenti ad altri Interventi	Adesione a SRA29 Biologico	20 pt
		Combinazione con interventi dell'AKIS (SRH01, SRH03);	5 pt
		Adesione ad altre ACA (SRA04-SRA07-SRA08-SRA13-SRA14)	10 pt
		Adesione a SRD 01 o SRD 02	10 pt

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità ai beneficiari in base ai seguenti requisiti:

- Minore età del richiedente.

Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Articolo 9

Procedimento amministrativo

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA, il procedimento istruttorio è articolato come segue.

1. Domande di sostegno/pagamento

L'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Umbria.

L'iter procedurale successivo, che si conclude con l'ammissibilità al pagamento, è di competenza dell'Organismo pagatore.

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- ad effettuare i controlli in loco previa estrazione del campione;
- a determinare l'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore AGEA con propri provvedimenti.

2. Procedimento istruttorio

2.1 Istruttoria automatizzata

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

2.2 Istruttoria manuale

L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) presa in carico automatica;
- b) assegnazione delle domande agli istruttori;
- c) verifica della ricevibilità della domanda;
- d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

2.3 Modifiche alla domanda

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

2.4 Gestione procedimento amministrativo

Si riporta di seguito l'iter procedurale della domanda e le successive fasi istruttorie:

- a) presentazione domande di sostegno/pagamento che avviene secondo le modalità e tempistiche definite dall'op AGEA;
- b) modifica delle domande ai sensi dell'art. 7 Reg. 2115/2021 che avviene secondo le modalità e tempistiche definite dall'op AGEA;
- c) al termine della fase di modifica consentita delle domande, l'OP trasmette alla Regione l'elenco delle domande presentate/rilasciate tramite apposita reportistica (ASR 20) con la contestuale determinazione del totale dell'importo richiesto. Nel caso di limitate disponibilità finanziarie la Regione, sulla base della reportistica fornita, provvede alla definizione della graduatoria sulla base dei criteri di selezione definiti nel bando. La graduatoria definisce le domande ammesse al sostegno per l'annualità di domanda. La verifica di ammissibilità o meno al sostegno viene restituita dall'OP sulla base dei criteri di ammissibilità definiti dalla Regione e implementati nel VECI;
- d) per le domande ammesse, AGEA dopo il termine di cui al punto c) trasmette, secondo proprie tempistiche, l'elenco degli Indicatori Tecnici di Controllo (ITC) che la Regione provvede a valorizzare e ritrasmettere tramite apposita procedura SIAN;
- e) fase di pagamento dei saldi con procedura automatizzata (IADP); Agea, sulla base dei controlli amministrativi effettuati (automatizzati o ITC) elabora una simulazione di pagamento delle domande che la Regione provvede a confermare totalmente o parzialmente; quindi l'OP provvede alla predisposizione degli elenchi di pagamento del saldo;
- f) gli elenchi di pagamento danno origine ai seguenti stati di pagamento della domanda (IADP):
 - 1) Liquidato al 100%;

- 2) Liquidata parzialmente con differenza tra importo richiesto e pagato ≤ 12 euro;
- 3) Liquidate con importo a zero;
- 4) Liquidata parzialmente con differenza tra importo richiesto e pagato > 12 euro.

Per le casistiche di cui ai punti 1 e 2 il procedimento amministrativo si considera concluso secondo le modalità definite dall'OP.

- g) Per le casistiche 3 e 4, conclusa la fase di istruttoria automatizzata, la Regione mette in atto la procedura di **“Soccorso istruttorio”** previsto all'art. 6 della Legge n. 241/90 che si concretizza con l'invio con cadenze settimanali, ai soggetti interessati (CAA mandatario o tecnico abilitato), del file ASR20 di AGEA riportante la situazione delle domande e delle relative anomalie bloccanti l'avanzamento del procedimento istruttorio. Tale strumento è funzionale alla tempestiva risoluzione delle problematiche emerse.
- h) la Regione, in prima istanza, provvederà a prendere in carico le sole domande rilasciate in istruttoria manuale da AGEA, avviando in questo modo il procedimento amministrativo assolto attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA; il procedimento prevede con le seguenti fasi:
 - 1) avvio del procedimento con attivazione del soccorso istruttorio di cui sopra (ASR 20 + email al CAA mandatario e/o PEC al beneficiario);
 - 2) successiva comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L 241/90.
- i) per le domande di cui alla casistica 4 si procederà come segue:
 - 1) Successivamente alla liquidazione automatizzata dei saldi, AGEA provvede all'invio delle comunicazioni *di partecipazione al procedimento* ai sensi della L241/90 (domande IADP) relativamente alle risultanze istruttorie secondo le tempistiche comunicate dallo stesso OP, formalizzando così l'avvio della fase di chiusura del procedimento amministrativo.
 - 2) Il beneficiario, a seguito della comunicazione di cui al punto a) ha facoltà di richiedere la revisione dell'istruttoria presentando alla Regione istanza di riesame attraverso la procedura Front End con la quale esplicita le proprie osservazioni mediante memoria scritta e/o documenti integrativi che siano effettivamente in grado di sanare i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda; le istanze di riesame possono essere presentate soltanto per le casistiche indicate come correggibili nella **Griglia dei controlli ICO e Amministrativi** definita dall'OP aggiornata annualmente dallo stesso. Con l'istanza di riesame il richiedente solleva l'Amministrazione regionale dalle responsabilità derivanti da eventuali riduzioni del premio che si dovessero determinare con il ricalcolo istruttorio.
 - 3) Qualora il beneficiario presenti istanza di riesame rispondente ai requisiti di cui al punto b), la Regione provvederà a prendere in carico manuale la domanda e contestualmente ad avviare il procedimento amministrativo; l'istruttore procederà al ricalcolo della stessa sulla base dei nuovi elementi acquisiti. Il ricalcolo da luogo ai seguenti possibili esiti:
 - a) Liquidazione di un nuovo importo maggiore rispetto all'esito iniziale,

precisando che:

1. per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul bollettino ufficiale della Regione Umbria;
 2. per le domande parzialmente liquidate si avvia la fase di chiusura del procedimento amministrativo fatti salvi i casi di domande con segnalazione di malfunzionamenti imputabili al sistema SIAN.
- b) Liquidazione con importo pari a zero e conferma dell'esito iniziale, con successivo avvio della fase di chiusura del procedimento amministrativo fatti salvi i casi di domande con segnalazione di malfunzionamenti imputabili al sistema SIAN;
 - c) Eventuali importi corrisposti in eccesso ammessi in istruttoria daranno luogo alla successiva apertura della procedura di recupero debiti (PRD) fatti salvi i casi di domande con segnalazione di malfunzionamenti imputabili al sistema SIAN;
- j) Per le domande di cui alle casistiche 3 e 4 di cui al punto g) i cui beneficiari non hanno presentato istanza di riesame o per le istanze non accolte dalla Regione comprese le domande in IADP, il procedimento amministrativo si chiude il 31 maggio dell'anno successivo all'anno di domanda, salvo proroghe dei termini definite dall'amministrazione regionale, in modo da consentire la liquidazione degli aiuti entro i termini regolamentari, e fatta eccezione per le eventuali domande con esito non determinabile a causa di malfunzionamenti informatici o con esito del controllo in loco non rientrato entro la suddetta data. La chiusura è attestata dall'invio dell'apposita comunicazione di "chiusura procedimento" gestita attraverso il portale SIAN.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Articolo 10 **Controlli e sanzioni**

I controlli e le sanzioni sono definiti e normati con D.G.R. n. 1001 del 20/09/2024 "Individuazione delle infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per Interventi connessi alla superficie e/o agli animali assunti ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, del d.lgs n. 42/2023 e del D.M. n. 93348 del 26/02/2024. Disposizioni regionali annualità 2024 e successive." e s.m.i..

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 11 Ambito territoriale di intervento

Per l'annualità 2026 (impegno decorrente dal 01/01/2026), l'intervento SRA30 è attivato su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.10 "Aree rurali".

Articolo 12 Dotazione finanziaria

Le risorse destinate all'intervento SRA30, per l'annualità 2026, ammontano ad € 7.500.000 come stabilito dalla D.G.R. n. 1145 del 05/11/2025.

Articolo 13 Disposizioni

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale, dell'Autorità di Gestione o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, zootecnica, imprenditoria giovanile e femminile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed ai sensi del D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018, si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

- 1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.
- 2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.
- 3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: la Regione Umbria, in qualità di titolare, tratterà i dati

personalì conferiti con modalità prevalentemente informatiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico;
- esecuzione di un obbligo legale.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679): le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR).

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari all'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personalì.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): i dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguitamento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 15

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dai beneficiari verso la Regione Umbria si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite procedura Front-End descritta all'articolo 7 del presente avviso. Le comunicazioni dalla Regione Umbria verso i beneficiari si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- per i soggetti autorizzati dalla Regione Umbria è consentito l'accesso alle informazioni relative ai procedimenti di competenza contattando la struttura regionale.

In ogni caso, le comunicazioni all'interessato non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Articolo 16

Chiarimenti e informazioni FAQ

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo paolosensi@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo dell'avviso per cui si intende ricevere spiegazioni. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA30>.

Articolo 17

Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda alle istruzioni operative AGEA di prossima pubblicazione.